

**CENTRI DI CONSULENZA TECNICA - CCT
CRITERI PER L'ACCREDITAMENTO E MODALITA' PER L'INCENTIVAZIONE DI PROGETTI
FINALIZZATI A SOSTENERE I PROCESSI DI SVILUPPO, IL CONSOLIDAMENTO, LA
RIQUALIFICAZIONE E LA RICONVERSIONE DELLE SOCIETA' COOPERATIVE E DEI LORO
CONSORZI**

ART. 3 DELLA LEGGE REGIONALE 13 OTTOBRE 2004, N. 23

1) DEFINIZIONE DEI CENTRI DI CONSULENZA TECNICA

I Centri di consulenza tecnica, previsti all'art. 3 della L.R. n. 23/2004 e s.m.i., devono fornire servizi finalizzati a sostenere i processi di sviluppo, il consolidamento, la riqualificazione, la riconversione, l'accesso al credito e al sistema dei servizi reali delle società cooperative e dei loro Consorzi.

I Centri devono svolgere la loro attività sulla base di programmi specifici di consulenza ed assistenza alle società cooperative e ai loro Consorzi nelle seguenti tipologie di servizi:

- a) innovazione tecnologica ed organizzativa;
- b) gestione economica e finanziaria d'impresa;
- c) consulenza societaria e fiscale;
- d) marketing;
- e) accesso ai finanziamenti, anche europei;
- f) sicurezza e tutela dei fruitori;
- g) tutela dell'ambiente;
- h) igiene e sicurezza sul lavoro;
- i) interventi finalizzati all' introduzione di sistemi di qualità, loro certificazione e rintracciabilità dei prodotti;
- j) altri servizi previsti dallo statuto del CCT e previsti dalla Giunta regionale

2) REQUISITI DEI CCT

L'art. 3 della l.r. 23/2004 stabilisce che i CCT per essere accreditati dalla competente autorità (di cui al successivo paragrafo 3) devono possedere determinati requisiti.

I soggetti costituenti e partecipanti dei CCT possono essere:

- a) le sezioni regionali delle associazioni nazionali, giuridicamente riconosciute, di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo;
- b) altri soggetti interessati rappresentativi di almeno il 20% delle società cooperative operanti sul territorio regionale secondo i dati rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente dalle C.C.I.A.A.

I CCT devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- disponibilità di sportelli funzionanti in almeno cinque province del territorio regionale,
- svolgere le attività di cui al precedente paragrafo 1 a favore di tutte le società cooperative richiedenti le prestazioni (anche se non aderenti ai soggetti costituenti del CCT).

Per "sportello" si intende la sede operativa fissa in cui viene svolta l'attività prevista al paragrafo 1 e tale sede si può identificare:

- con l'Ufficio del CCT,
- con l'ufficio di una società che fa parte della compagine societaria del CCT,
- con l'ufficio di una cooperativa aderente il soggetto costituenti del CCT.

Qualora l'ufficio non sia di proprietà del CCT la disponibilità delle stanze dove si esercita l'attività è regolata con apposito contratto di locazione, sublocazione, comodato o di servizi regolarmente registrato secondo le disposizioni vigenti.

3) ACCREDITAMENTO REGIONALE

L'autorità competente per l'esame delle richieste e dei controlli della documentazione presentata viene individuata nel Direttore della Direzione regionale Coesione Sociale.

I CCT saranno autorizzati con provvedimento amministrativo e potranno essere autorizzati in misura massima di uno per soggetto costituente.

4) TERMINI PER LA RICHIESTA ED IL RILASCIO DELL'ACCREDITAMENTO

Le richieste di accreditamento devono essere presentate a seguito di avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e secondo le modalità ed i termini previsti dal medesimo. Il termine di conclusione del procedimento amministrativo per l'accREDITAMENTO è di 60 giorni dal ricevimento delle domande secondo quanto stabilito per il citato procedimento con D.G.R. n. 34 – 670 del 27.09.2010.

5) DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI ACCREDITAMENTO

5.1 SOGGETTI COSTITUENTI CHE SI IDENTIFICANO CON LE SEZIONI REGIONALI DELLE ASSOCIAZIONI NAZIONALI, GIURIDICAMENTE RICONOSCIUTE, DI RAPPRESENTANZA E TUTELA DEL MOVIMENTO COOPERATIVO

Alla domanda di accreditamento si deve allegare la seguente documentazione:

- atto costitutivo del CCT;
- statuto del CCT che preveda, tra l'altro, lo svolgimento delle attività previste dall'art. 3 della l.r. 23/2004 e la disponibilità a svolgere tali attività a favore di tutte le società cooperative richiedenti le prestazioni, a prescindere dalla loro appartenenza ai soggetti costitutori dei CCT;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà presentata e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto costituente del CCT (previsto dalla lettera a) del precedente paragrafo 2) che dichiarerà:
 - a) che il CCT, di cui è costituente, svolge o intende svolgere attività di consulenza tecnica in almeno cinque province del territorio regionale;
 - b) di non avere partecipato alla costituzione di altri CCT, fatta eccezione per quelli che hanno rinunciato all'accREDITAMENTO.

5.2 ALTRI SOGGETTI COSTITUENTI

Gli altri soggetti costituenti (vedi lettera b) del precedente paragrafo 2), devono allegare alla domanda:

- dichiarazione, che deve contenere gli elementi di cui alle precedenti lettere a) e b) del paragrafo 5.1;
- un curriculum dell'attività del CCT;
- relazione sull'articolazione strutturale, funzionale e territoriale del CCT;
- idonea documentazione che attesti la rappresentatività, di cui alla lettera b) del precedente paragrafo 2, che deve essere dimostrata presentando un prospetto con l'indicazione degli estremi contabili dell'ultima fattura intercorsa con ogni Società cooperativa nell'anno 2014.

Se il CCT è costituito in forma di Società cooperativa può non essere a mutualità prevalente.

La Direzione regionale Coesione Sociale si riserva di chiedere qualsiasi ulteriore documentazione che si rendesse necessaria per l'espletamento dell'istruttoria e dei relativi controlli.

6) INIZIATIVE FINANZIABILI E SPESE AMMESSE

L'art. 3, comma 1 della l.r. 23/2004 e s.m.i. prevede incentivi per lo svolgimento dei servizi gestiti dai CCT.

Sono finanziabili dal presente provvedimento le iniziative dirette:

- all'incentivazione di progetti finalizzati a sostenere i processi di sviluppo, il consolidamento, la riqualificazione e la riconversione delle società cooperative e dei loro Consorzi.

Sono considerate ammissibili le spese relative a:

- spese per personale; il personale deve essere alle dipendenze del CCT o alle dipendenze della società che fa parte della compagine societaria del CCT o della cooperativa aderente al soggetto costituente del CCT, identificate come sportello.
Se il CCT usufruisce di personale di società non direttamente alle proprie dipendenze, il rapporto di lavoro deve identificarsi con un contratto di distacco, che deve essere comunicato al Centro per l'Impiego territorialmente competente. Il personale non deve necessariamente essere vincolato ad una provincia specifica;
- spese per la formazione professionale degli operatori che devono essere specialistiche relativamente ai servizi forniti dal CCT;
- spese per pubblicità, spesa riconosciuta nel limite del 10% della spesa complessiva ritenuta ammissibile;
- spese per consulenze esterne che non devono essere riferite all'assistenza alle società cooperative nella presentazione delle richieste delle agevolazioni previste dalla l.r. 23/2004 e s.m.i. (spesa riconosciuta nel limite del 30% della spesa complessiva ritenuta ammissibile e devono riferirsi strettamente ai progetti oggetto di incentivazione).

7) INCENTIVAZIONI

L'agevolazione regionale prevede un contributo a fondo perduto pari al 70% delle spese ammesse (IVA esclusa) per ciascun CCT.

La domanda di contributo deve essere presentata alla Direzione regionale Coesione Sociale.

Il procedimento di ammissione ai contributi deve concludersi entro 90 giorni dal ricevimento delle domande, termine individuato dall'Allegato "A" alla D.G.R. n. 34 – 670 del 27.09.2010.

8) CONTROLLI

I controlli e le verifiche, anche in loco, vengono effettuati dalla Direzione regionale Coesione Sociale e dagli Uffici competenti in ordine al permanere dei requisiti richiesti per l'accreditamento, l'effettiva realizzazione degli interventi e dei progetti ammessi alle agevolazioni, l'esibizione della documentazione, ivi compresi gli originali delle fatture o di giustificativi di spesa.

9) SOSPENSIONE E REVOCA DELL'ACCREDITAMENTO E REVOCA DEI CONTRIBUTI

Nel caso venga riscontrata la perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi sottostanti il rilascio dell'accreditamento, l'Amministrazione regionale diffida il CCT accreditato a provvedere alla regolarizzazione entro 90 giorni; a conclusione di tale termine, in assenza di regolarizzazione, l'Amministrazione regionale adotta il provvedimento di sospensione dell'accreditamento.

Dopo l'adozione del provvedimento di sospensione, l'Amministrazione regionale provvede ad avviare il procedimento di revoca dell'accreditamento il cui termine di conclusione è di 90 giorni dalla comunicazione di avvio, termine individuato dall'Allegato "A" alla D.G.R. n. 34 – 670 del 27.09.2010.

Le agevolazioni sono revocate:

- a) nei casi in cui la realizzazione dell'intervento non sia conforme al progetto e alle dichiarazioni contenute nella domanda;
- b) si riscontrino in sede di verifica della documentazione prodotta l'assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero una documentazione incompleta o irregolare per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili;
- c) si riscontrino dichiarazioni false e mendaci rese dal CCT nella domanda di contributo o nella rendicontazione di spesa.

In presenza di revoche degli incentivi, a seguito dei predetti controlli, la Direzione regionale predetta darà corso alle attività di recupero delle risorse indebitamente erogate secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Gli importi, oggetto di restituzione, saranno maggiorati di un tasso di interesse legale vigente alla data di erogazione delle agevolazioni per il periodo intercorrente tra la data di concessione e quella del provvedimento di revoca.

10) DE MINIMIS E CUMULABILITA'

Le provvidenze di cui al presente allegato sono soggette al regime "de minimis" di cui alla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato (Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 - GUUE L 352 del 24.12.2013).

L'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad un' impresa unica non può superare i 200.000,00 Euro nell'arco di tre esercizi finanziari; l' importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad un'impresa unica nel settore del trasporto su strada non può superare i 100.000,00 Euro (art. 3, comma 2 del predetto Regolamento "de minimis").

Per impresa unica si intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste una delle relazioni previste dall'art. 2, comma 2, del predetto Regolamento "de minimis".

Gli aiuti concessi non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili.